

Definizione di consumatore ampliata fino a ricomprendervi i casi in cui un mutuo sia stato stipulato anche per scopi professionali.

La Corte di giustizia europea con la sentenza dell'8 giugno 2023, resa nella causa C-570/2021, applicando i principi di effettività della tutela del consumatore, afferma che:- rientra nella nozione di "consumatore" la persona che abbia concluso un contratto di mutuo destinato a un uso in parte connesso alla sua attività professionale e in parte estraneo a tale attività qualora lo scopo professionale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto;- al fine di stabilire se lo scopo professionale perseguito da una persona in un contratto di mutuo sia talmente limitato da non risultare predominante, il giudice è tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti relative al contratto, sia quantitative che qualitative, quali, in particolare, la ripartizione del capitale mutuato tra un'attività professionale e un'attività extraprofessionale. In estrema sintesi la vicenda sottoposta alla Corte riguarda un caso in cui, nell'ambito di un contratto di mutuo, una parte del capitale erogato (pari al 35%) è stata utilizzata al fine di rimborsare un mutuo connesso all'attività professionale svolta da uno dei coniugi mutuatari, mentre l'altra parte (il residuo 65%) è stata destinata a meri fini consumeristici. Di fronte al giudice polacco i mutuatari, invocando la normativa riservata ai consumatori, avevano contestato l'abusività della clausola contrattuale disciplinante la rivalutazione del capitale prestato.

L'istituto di credito convenuto, da parte sua, aveva replicato contestando la qualifica di consumatori in capo ai mutuatari atteso che il 35% del capitale mutuato era stato concesso al fine di rimborsare un credito collegato a una attività professionale. In base a quanto deciso dalla Corte, una persona che ha stipulato un contratto per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle sue attività professionali deve essere considerata un consumatore qualora lo scopo professionale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto. Si tratta solo dell'ultimo tassello di una lunga serie di decisioni del giudice europeo finalizzate ad ampliare la tutela del consumatore in ambito bancario.

Il percorso iniziato con il superamento, in ambito fideiussorio, della figura del c.d. professionista "di riflesso" o "di rimbalzo" (Corte di giustizia Ue, sentenza 19 novembre 2015, causa C-74/15), e proseguito con il rimborso dei costi istantanei in caso di estinzione anticipata del finanziamento (Corte di giustizia Ue, sentenza 11 settembre 2019, causa C-383/18, cosiddetta sentenza Lexitor) era approdato nel 2022 alle ormai note quattro sentenze del 17 maggio che hanno sancito il superamento del giudicato implicito in caso di decreto ingiuntivo non opposto.

Proprio i principi enunciati nelle suddette quattro sentenze hanno recentemente trovato accoglimento nell'ordinamento nazionale con la sentenza numero 9479 del 2023 emessa dalla Corte di cassazione a sezioni unite.* Partner di La Scala Società tra Avvocati Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi